

**DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2017**  
**442/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ONERI NUCLEARI PER L'ANNO 2016.**  
**MODIFICHE ALLE MILESTONE 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 giugno 2017

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 163/06);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: decreto legislativo 50/16);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.a. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dimesse;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 223/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 223/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 632/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 384/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 384/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 254/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 254/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2015, 374/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 374/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 giugno 2016, 291/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 291/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 454/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 454/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 381/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 381/2017/R/eel);
- la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
- la comunicazione della Sogin del 31 ottobre 2016 (prot. Autorità 31229 del 31 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione 31 ottobre 2016);
- la comunicazione dell’Autorità prot. 35869 del 2 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2016);
- le comunicazioni della Sogin prot. 12758 del 27 febbraio 2017 (prot. Autorità 7858 del 28 febbraio 2017) (di seguito: comunicazione 27 febbraio 2017), del 3 maggio 2017 (prot. Autorità 16066 del 3 maggio 2017) (di seguito: comunicazione 3 maggio 2017), del 19 maggio 2017 (prot. Autorità 18059 del 19 maggio 2017) (di seguito: comunicazione 19 maggio 2017), del 25 maggio 2017 (prot. Autorità 18949 del 29 maggio 2017) (di seguito: comunicazione 25 maggio 2017), 31 maggio 2017 (prot. Autorità 19336 del 31 maggio 2017) (di seguito: comunicazione 31 maggio 2017), 1 giugno 2017 (prot. Autorità 19758 del 6 giugno 2017) e 14 giugno 2017 (prot. Autorità 20552 del 14 giugno 2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l’inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- con comunicazione 29 luglio 2005, l’Autorità ha trasmesso, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, alla Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell’onere generale afferente il sistema elettrico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, inoltre, che l’Autorità comunichi al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro

dell’Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;

- con la deliberazione 194/2013/R/eel, l’Autorità ha approvato i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83”, che si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (di seguito: Criteri di efficienza economica).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il comma 2.2 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare) siano classificati nelle seguenti categorie:
  - a) costi esterni commisurati all’avanzamento;
  - b) costi ad utilità pluriennale;
  - c) costi obbligatori;
  - d) costi commisurabili;
  - e) costi generali efficientabili;
  - f) costi di incentivo all’esodo;
  - g) imposte;
- il comma 2.3 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi esterni commisurati all’avanzamento siano riconosciuti sulla base di un’analisi annuale preventivo/consuntivo, secondo i criteri definiti nell’Articolo 3 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un’equa remunerazione del capitale investito, secondo le disposizioni di cui all’Articolo 4 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale, secondo le disposizioni di cui all’Articolo 5 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*, secondo le disposizioni di cui all’Articolo 6 del medesimo provvedimento;
- l’articolo 7 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi generali efficientabili siano riconosciuti a consuntivo sulla base di criteri incentivanti sulla base di un obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività definito all’inizio del periodo di regolazione;
- il comma 2.8 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi di incentivo all’esodo siano riconosciuti a consuntivo purché non superiori al valore limite di

cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento, calcolato al fine di recuperare gli incentivi straordinari riconosciuti alla Sogin negli anni 2007-2012 non ancora completamente ammortizzati;

- il comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica prevede che le imposte siano riconosciute a consuntivo nella misura di quelle imputabili alla commessa nucleare, al netto dell'applicazione delle aliquote IRES e IRAP agli eventuali utili positivi prima delle imposte di competenza della commessa nucleare;
- il comma 2.10 dei Criteri di efficienza economica prevede che, ad integrazione dei costi riconosciuti ai sensi dei precedenti alinea, l'Autorità riconosca annualmente, a consuntivo, un corrispettivo per l'accelerazione delle attività di smantellamento;
- l'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica, in particolare, prevede che ogni anno, a consuntivo, l'Autorità determini il premio o la penalità,  $Z_n$ , da applicare alla Sogin per l'accelerazione delle attività di smantellamento, sulla base del raggiungimento di obiettivi di rilevante valore economico e/o strategico (di seguito: *milestone*), verificabile in base ad eventi univocamente identificabili e misurabili;
- con la deliberazione 374/2015/R/eel, l'Autorità ha apportato, con applicazione a partire dall'anno 2015, integrazioni e modifiche nella regolazione del meccanismo di premio/penalità, di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica, al fine di rafforzarne l'efficacia rispetto all'obiettivo strategico di riduzione dei costi complessivi della commessa nucleare tramite l'accelerazione delle attività di *decommissioning*.

#### CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 632/2013/R/eel, l'Autorità ha definito i parametri quantitativi necessari all'applicazione dei Criteri di efficienza economica, e, in particolare:
  - a) il *driver* per i costi commisurabili di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica;
  - b) il valore del tasso di remunerazione (*WACC*) di cui al comma 4.4 dei Criteri di efficienza economica;
  - c) il valore del parametro  $CC_{base}^a$  di cui al comma 6.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica;
  - d) il valore del parametro  $\delta_{base}^a$  di cui al comma 6.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica;
  - e) il valore del parametro  $CGE_{base}$  di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica;
  - f) il valore del parametro  $X$  di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica.
- con la medesima deliberazione 632/2013/R/eel, l'Autorità ha, altresì, definito le *milestone* per gli anni 2014-2016, unitamente alla documentazione necessaria

per la verifica del raggiungimento delle medesime *milestone*; e che, con la successiva deliberazione 384/2014/R/eel l'Autorità ha definito, altresì, le *milestone* e le relative modalità di verifica documentale per l'anno 2017;

- il valore del parametro  $CGE_{base}$  è stato successivamente rivisto e rideterminato, da ultimo con la deliberazione 254/2015/R/eel;
- con la deliberazione 374/2015/R/eel, sono stati modificati gli elenchi delle *milestone* 2015 – 2017, approvati con le deliberazioni 632/2013/R/eel e 384/2014/R/eel;
- con la deliberazione 454/2016/R/eel l'Autorità ha determinato a preventivo gli oneri nucleari per l'anno 2016 e, su istanza di Sogin, previa verifica tecnica con Ispra e Ministero dello Sviluppo Economico, ha apportato ulteriori modifiche all'elenco delle *milestone* 2016 e 2017.

#### CONSIDERATO CHE:

- il comma 11.1, lettera c), dei Criteri di efficienza economica prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento, la Sogin trasmetta all'Autorità prospetti di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo specifici per i costi esterni commisurati all'avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili, dei costi ad utilità pluriennale, e dei costi per l'incentivo all'esodo;
- con la comunicazione 27 febbraio 2017 la Sogin ha trasmesso i prospetti di cui al precedente alinea per l'anno 2016;
- con le successive comunicazioni 19 maggio, 25 maggio e 31 maggio 2017 la Sogin ha inviato integrazioni e precisazioni in merito ai dati trasmessi con la succitata nota 27 febbraio 2017, anche in relazione a specifiche richieste di chiarimenti formulate da parte degli uffici dell'Autorità;
- i consuntivi presentati da Sogin con la comunicazione 27 febbraio 2017, come modificati e integrati dalle comunicazioni di cui al precedente alinea (di seguito: consuntivi Sogin 2016) presentano:
  - a) costi esterni commisurati all'avanzamento per 65,27 milioni di euro, di cui 53,79 milioni di euro per le attività di smantellamento e 11,48 milioni di euro per la chiusura del ciclo del combustibile;
  - a) costi ad utilità pluriennale 5,21 milioni di euro, di cui una parte, pari a 3,83 milioni di euro, relativa ai servizi comuni;
  - b) costi obbligatori per 56,45 milioni di euro;
  - c) costi commisurabili per 34,96 milioni di euro;
  - d) costi di incentivi all'esodo per 2,60 milioni di euro;
  - e) ricavi per 5,41 milioni di euro, di cui una parte, pari a 3,11 milioni di euro, relativa ai servizi comuni.

**CONSIDERATO CHE:**

- i costi esterni commisurati all'avanzamento per le attività di smantellamento desumibili dai consuntivi Sogin 2016, pari a 53,79 milioni di euro, risultano significativamente inferiori ai costi approvati a preventivo con deliberazione 454/2016/R/eel (pari a 94,69 milioni di euro);
- detto risultato risulta interrompe il *trend* modestamente positivo di aumento delle attività di *decommissioning* registrato negli anni precedenti (anno 2013: 54,36 milioni di euro; anno 2014: 62,80 milioni di euro; anno 2015: 67,68 milioni di euro);
- il peggioramento dell'andamento della commessa nucleare registrato nel 2016 è confermato anche dall'avanzamento registrato nel medesimo anno dai progetti strategici individuati nella Tabella 1.1 della deliberazione 632/2013/R/eel (di seguito: progetti strategici), pari al 4,21%, contro i valori superiori al 5% registrati negli anni 2014 e 2015;
- peraltro, come già evidenziato in sede di approvazione del preventivo 2017 (*cf*r deliberazione 381/2017/R/eel), durante l'anno 2016 si sono evidenziati significativi aumenti di costo a vita intera dei medesimi progetti strategici (+6,71% rispetto a quanto stimato in sede di consuntivo 2015 e +21% rispetto al programma a vita intera);
- in totale il consuntivo 2016 presenta 21 task che hanno subito un aumento dei costi a preventivo a vita intera di oltre il 10%, tra cui 11 con un aumento superiore al 30%.

**CONSIDERATO CHE:**

- i costi esterni commisurati all'avanzamento per la chiusura del ciclo del combustibile registrati nel 2016 (11,48 milioni di euro) risultano significativamente inferiori ai costi approvati a preventivo con deliberazione 454/2016/R/eel;
- detto scostamento è per lo più riconducibile allo slittamento al 2017 della conclusione dell'accordo di sostituzione e minimizzazione dei residui dal riprocessamento in Gran Bretagna del combustibile irraggiato (*cf*r anche deliberazione 381/2017/R/eel), nonché, in misura minore, a ritardi delle autorizzazioni da parte delle Autorità francesi per il trasporto del combustibile MOX in Francia e al mancato accordo con il Governo USA per il trattamento del combustibile Elk River.

**CONSIDERATO CHE:**

- i costi ad utilità pluriennale desumibili dai consuntivi Sogin 2016, pari a 5,21 milioni di euro, risultano significativamente inferiori ai costi ad utilità pluriennale dichiarati ammissibili in sede di determinazione a preventivo degli oneri nucleari per il 2016, e pari a 10,36 milioni di euro;

- il suddetto scostamento è dovuto principalmente a slittamenti agli anni successivi:
  - a) degli investimenti per la manutenzione adeguativa sistemi di security dei siti, e, in particolare, degli investimenti per la protezione fisica delle centrali e impianti in coerenza con le linee guida di protezione fisica emanate dalla IAEA (detti investimenti sono stati realizzati solo a Latina);
  - b) per l'adeguamento tecnologico hardware, potenziamento rete, estensione sistema di rilevamento presenze;
- in misura minore lo scostamento è anche imputabile ad una ottimizzazione resa possibile dal calo dei costi di mercato del materiale hardware;
- il capitale investito di Sogin è comprensivo del Fondo Pensione Elettrici (di seguito: Fondo FPE), relativo al contributo straordinario per gli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici, per un valore residuo al 31 dicembre 2016 di 2,77 milioni di euro, e che detto onere è ammortizzato in 20 anni con quote annuali costanti pari a 0,92 milioni di euro, di cui 0,86 milioni di euro di competenza della commessa nucleare;
- nel 2001 la Sogin ha opposto ricorso relativamente al pagamento dei suddetti oneri, conclusosi di recente a sfavore di Sogin; e che nel 2016 non risulta ancora versata all'INPS la prima rata dei suddetti oneri, per un ammontare pari a 5,81 milioni di euro;
- il valore residuo del Fondo FPE al 31 dicembre 2016, al netto della rata di cui al precedente alinea, comunque rilevata tra i debiti della società, risulta inferiore a zero; e che pertanto, detto valore residuo non entra nel calcolo del capitale investito;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, rilevato dall'ISTAT e pubblicato nel maggio 2017, per il periodo relativo al I trimestre – IV trimestre 2016, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura di -0,12%;
- il comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica prevede che, qualora l'importo del capitale investito netto riconosciuto, calcolato ai sensi del comma 4.5 dei medesimi criteri nell'anno *n*, risulti inferiore a zero, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre del medesimo anno *n*, siano incrementati di un ammontare pari al prodotto tra l'importo del capitale investito netto riconosciuto, espresso in valore assoluto, e un tasso definito ai sensi del comma 4.8 dei medesimi criteri;
- il comma 4.8 dei Criteri di efficienza economica prevede che il tasso di cui al precedente alinea sia posto pari:
  - a) a zero per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto registrata nell'anno *n* fino a 10 milioni di euro;
  - b) al tasso ottenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) sulle giacenze in gestione, come risulta all'inizio del periodo di regolazione, per la quota parte della media del capitale

- investito netto riconosciuto eccedente, in valore assoluto, i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- c) al tasso di cui alla precedente lettera b), aumentato di 150 punti base, per la quota parte eccedente i 50 milioni di euro;
- il capitale investito netto nel 2016, calcolato ai sensi del comma 4.5 dei Criteri di efficienza economica, risulta negativo e pari, in valore assoluto, a 3,13 milioni di euro e, pertanto, ricade nell'intervallo di cui al comma 4.8, lettera a), dei Criteri di efficienza economica.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 3.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che, ai fini del riconoscimento annuale a consuntivo dei costi esterni commisurati all'avanzamento la Sogin attesti che gli stessi sono frutto di procedure di acquisto conformi alle disposizioni del decreto legislativo 163/06, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri;
- il comma 3.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che, nel caso in cui le procedure di acquisto siano avvenute senza l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, ai fini del riconoscimento dei relativi costi, Sogin attesti, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri, che dette modalità di acquisto sono state seguite nei casi previsti dal decreto legislativo 163/06, ne fornisca le motivazioni e adeguata documentazione volta a dimostrare la congruità economica della spesa sostenuta;
- il comma 4.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano ammessi tra i costi riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo, applicando i criteri previsti all'articolo 3 dei medesimi criteri in merito al riconoscimento dei costi esterni commisurati all'avanzamento;
- nel corso del 2016 il decreto legislativo 163/06 è stato sostituito dalle disposizioni del decreto legislativo 50/16;
- nel 2016, l'importo totale dei contratti di importo superiore a 211.000 euro è stato pari a 84,03 milioni di euro, di cui:
  - a) 51,21 milioni di euro (60,94% in termini di importo totale) affidato dalla Sogin con indizione di un bando di gara o con procedure di confronto competitivo tra diversi soggetti o con convenzione CONSIP;
  - b) 32,82 milioni di euro (39,06% in termini di importo totale) con procedura negoziata senza confronto competitivo;
- il 68,52% (in termini di valore economico) dei contratti assegnati senza procedure di confronto competitivo sono stati affidati alla controllata Nucleco, sulla base di quanto previsto all'articolo 218 del decreto legislativo 163/06 e all'articolo 7 del decreto legislativo 50/16 ; e che gli altri contratti assegnati con la medesima procedura sono riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 17, 220 e 221 del medesimo decreto legislativo 163/06.



**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale;
- i costi obbligatori desumibili dai consuntivi Sogin 2016 sono pari a 56,44 milioni di euro, significativamente inferiori a quanto determinato a preventivo con la deliberazione 454/2016/R/eel, pari a 62,18 milioni di euro (-5,74 milioni di euro);
- detto scostamento è dovuto a contributo di segno diverso, e, in particolare:
  - a) a una riduzione del personale obbligatorio a fine 2016 dovuta all'uscita di risorse e a mobilità interna, nonché per il fatto che si sta ancora completando l'inserimento delle risorse nelle posizioni obbligatorie caratterizzate da un costo medio unitario più basso di quello delle risorse già in organico;
  - b) a una riduzione dovuta allo slittamento al 2017 di alcuni contratti relativi a diverse attività necessarie a rispettare disposti di legge e a risolvere non conformità per il mantenimento delle varie certificazioni;
  - c) a un aumento in relazione alla riclassificazione dei costi dei servizi di monitoraggio tra i costi di gestione sito;
  - d) a un aumento dei costi di vigilanza armata, dovuti anche a misure adottate in attuazione di disposizioni ministeriali a seguito degli attentati terroristici di Parigi e Bruxelles.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*;
- il punto 1, lettera a), della deliberazione 632/2013/R/eel prevede che il *driver* per i costi commisurabili, di cui all'articolo 6, dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari all'avanzamento annuale complessivo dei progetti strategici, pari al rapporto tra la somma dei costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell'anno e la somma dei costi commisurati a vita intera previsti per ciascun progetto, aggiornati per tener conto di eventuali aumenti di costo;
- il valore del parametro  $\delta_n^a$ , sulla base dell'avanzamento dei progetti strategici nel 2016, è pari, come già ricordato, a 4,21%;
- il valore limite per i costi commisurabili dell'anno 2016,  $CC_{MACX,n}^a$  risulta pertanto pari a 32,62 milioni di euro;
- i costi commisurabili a consuntivo della Sogin risultano pari a 34,96 milioni di euro.

**CONSIDERATO CHE:**

- il valore del parametro  $CGE_n$  dell'anno 2015, come fissato dal comma 5.1, lettera f), della deliberazione 291/2016/R/eel è pari a 30,83 milioni di euro;
- il tasso di variazione medio annuo dell'anno 2016, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT, è pari a -0,09%.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 8.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che il valore massimo riconoscibile per le politiche di incentivo all'esodo  $W_{MAX}$  sia pari a 2,6 milioni di euro;
- nell'anno 2016 risultano completamente ammortizzati gli incentivi straordinari riconosciuti negli anni dal 2007 al 2009;
- l'importo massimo riconoscibile nel medesimo anno 2016, ai sensi del comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, è pari pertanto al valore del parametro  $W_{MAX}$ ;
- nel 2016 i costi di incentivo all'esodo, relativi solo a personale del settore contabile del *decommissioning*, risultano pari a 2,60 milioni di euro;
- peraltro nel corso del 2016, il personale sui siti risulta complessivamente diminuito di 23 unità, mentre il numero dei dipendenti nella sede centrale risulta in aumento di 9 unità; e che tale situazione è dovuta in parte anche alla riduzione del personale obbligatorio nei medesimi siti (vedi sopra in relazione ai costi obbligatori);
- a tale proposito, con la comunicazione 19 maggio 2017, la Sogin ha precisato che *“A valle della conclusione della riorganizzazione nonché del consolidamento della nuova struttura Sogin si sta impegnando in un'attività di ottimizzazione dei processi e delle relative risorse al fine di un maggiore rafforzamento delle strutture “core””*.

**CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito dei consuntivi 2016, la Sogin ha fornito, altresì, la documentazione atta a dimostrare la realizzazione delle *milestone* nel 2016;
- dai riscontri documentali forniti dalla Sogin emerge che, al 31 dicembre 2016, risultano realizzate 16 *milestone*, di cui:
  - a) 12 relative all'anno 2016 sulle 23 previste, per il medesimo anno, dalla deliberazione 454/2016/R/eel, di cui una già realizzata nel 2015;
  - b) 2 previste nell'anno 2015 dalla deliberazione 374/2015/R/eel;
  - c) 2 previste nell'anno 2014 dalla deliberazione 632/2013/R/eel;
- il comma 9.10, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, come modificati dalla deliberazione 374/2015/R/eel, prevede che le *milestone* conseguite in anni

successivi a quelli previsti nell'elenco approvato dall'Autorità abbiano un peso ridotto del 50% per ogni anno di ritardo;

- in applicazione delle disposizioni di cui sopra, al fine del calcolo del parametro di premio/penalità  $Z_n$ , di cui al comma 9.9 dei Criteri di efficienza economica, il peso delle *milestone* previste nel 2014 e conseguite nel 2016 è pari a zero;
- pertanto, il peso delle *milestone* realizzate nel 2016, al fine del calcolo del parametro di premio/penalità  $Z_n$ , di cui al comma 9.9 dei Criteri di efficienza economica, risulta pari a 53,20%, superiore alla percentuale minima di raggiungimento delle *milestone* (50%), al di sotto della quale è prevista l'applicazione di penalità, come fissato dal parametro  $x$  di cui al comma 9.1 dei medesimi Criteri, ma inferiore alla percentuale minima di raggiungimento delle *milestone*, che comporta il riconoscimento di un premio, come fissata dal parametro  $y$  di cui al medesimo comma e pari al 70% (cfr Tabella 1 allegata al presente provvedimento).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- i ricavi desumibili dai consuntivi Sogin 2016 sono pari a 5,41 milioni di euro, di cui:
  - a) 2,14 milioni di euro ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.1 dei Criteri di efficienza economica (ricavi e sopravvenienze attive che concorrono integralmente alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità);
  - b) 0,13 milioni di euro ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica (ricavi e sopravvenienze attive che concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%);
  - c) 3,14 milioni di euro ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica (ricavi e sopravvenienze attive che non concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- presso la Sogin sono stati realizzati alcuni *audit* interni, compreso uno speciale audit avente per oggetto l'analisi del processo di affidamento dei contratti di appalto e la loro gestione;
- il punto 7 della deliberazione 454/2016/R/eel prevede che, ai fini del riconoscimento a consuntivo degli oneri nucleari, Sogin trasmetta un aggiornamento in relazione alle indagini svolte o in corso da parte di autorità esterne o presso la medesima Sogin, informando su eventuali importi inclusi nei consuntivi oggetto di riconoscimento o riconosciuti in anni precedenti dall'Autorità, per i quali siano stati individuati illeciti e/o irregolarità;

- con la comunicazione 19 maggio 2017, la Sogin ha precisato che *“In relazione alle risultanze degli audit speciali condotti non si è ravvisata la possibilità di effettuare contestazioni per le prestazioni che sono state rese in esecuzione dei contratti”* oggetto dei suddetti *audit* per costi commisurati;
- con la medesima comunicazione 19 maggio 2017 la Sogin ha altresì evidenziato che, in relazione ai costi obbligatori, *“Ulteriori audit sono in essere per l’anno 2012 e 2013.”*.
- in merito quanto sopra la Sogin ha tuttavia precisato che: *“I consuntivi 2016 non includono costi a fronte di prestazioni contestate al fornitore.”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- le disposizioni dei Criteri di efficienza economica si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016;
- ai sensi del comma 11.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, la Sogin trasmette entro il 31 ottobre di ciascun anno un programma a vita intera aggiornato dei costi complessivi della commessa nucleare, al fine della definizione della regolazione per il periodo regolatorio a partire dall’anno successivo;
- con la comunicazione 31 ottobre 2016, la Sogin ha richiesto, all’Autorità, di poter differire di un anno la disposizione del programma a vita intera e di *“proseguire contestualmente la consultazione per la definizione del nuovo periodo regolatorio applicando un regime transitorio per l’anno 2017”*;
- con la comunicazione 2 dicembre 2016, l’Autorità ha riscontrato la richiesta di cui al precedente alinea, ricordando che gli strumenti regolatori introdotti negli anni al fine di incentivare l’accelerazione delle attività di *decommissioning* hanno *“solo in parte sortito gli effetti desiderati, richiedendo anche, più recentemente, l’introduzione di correttivi “in corso d’opera”*”; e ha precisato che comunque *“è orientata a concedere la proroga di un anno richiesta per la presentazione del Programma a vita intera, a condizione che tale anno sia fruttuosamente dedicato a porre le basi per la presentazione di un Programma a vita intera che segni una definitiva discontinuità”*;
- con la deliberazione 381/2017/R/eel l’Autorità ha esteso all’anno 2017 le disposizioni dei Criteri di efficienza economica;
- con la medesima deliberazione 381/2017/R/eel l’Autorità ha altresì previsto che per l’anno 2017, al fine del calcolo del parametro  $Z_n$  di cui al comma 9.9 dei Criteri di efficienza economica, l’aggiornamento dell’elenco delle *milestone* sia limitato al solo anno 2017;
- il comma 9.6*quater* dei Criteri di efficienza economica prevede che le proposte di aggiornamento e di modifica dell’elenco delle *milestone* siano presentate dalla Sogin contestualmente alla presentazione del consuntivo;
- il comma 9.6*quinquies* dei Criteri di efficienza economica prevede che, ai fini della accettabilità delle proposte di cui al precedente alinea, Sogin presenti la documentazione di supporto elencata nel medesimo articolo;

- il comma 9.6*sexties* dei Criteri di efficienza economica prevede che l’Autorità valuti e approvi gli aggiornamenti e le eventuali richieste di modifica all’elenco delle *milestone* di norma in sede di approvazione del consuntivo;
- con la comunicazione 3 maggio 2017, la Sogin ha trasmesso le proposte di modifica delle *milestone* di cui al comma 9.6*quater* dei Criteri di efficienza economica e la relativa documentazione di supporto ai sensi del comma 9.6*quinquies* dei medesimi criteri;
- le proposte di modifica delle *milestone* richieste dalla Sogin con comunicazione del 3 maggio 2017 prevedono:
  - a) la cancellazione di 7 *milestone* previste nell’elenco 2017 dalla deliberazione 454/2016/R/eel con un peso totale pari al 24%;
  - b) lo slittamento al 2018 della *milestone* relativa alle resine di Caorso, prevista nell’elenco 2017 dalla deliberazione 454/2016/R/eel con un peso totale del 5%;
  - c) la cancellazione o almeno la riduzione di peso della *milestone* relativa al prodotto finito di Trisaia, prevista nell’elenco 2017 dalla deliberazione 454/2016/R/eel con un peso totale del 6%;
  - d) la riduzione del peso della *milestone* relativa al Cemex di Saluggia, prevista nell’elenco 2017 dalla deliberazione 454/2016/R/eel con un peso totale del 12%;
  - e) la divisione in due *sottomilestone* (del medesimo peso totale) della *milestone* di raggiungimento del *Brown field* di Bosco Marengo, prevista nel 2017 dalla deliberazione 454/2016/R/eel con un peso pari a 8%;
- con la medesima comunicazione del 3 maggio 2017 la Sogin ha altresì trasmesso una proposta di *milestone* per l’anno 2017 in sostituzione/integrazione di quelle di cui al precedente alinea;
- in data 8 giugno 2017 il Tavolo Tecnico con ISPRA e Ministero dello Sviluppo Economico si è riunito al fine di valutare l’analisi delle proposte di Sogin di cui alla comunicazione 3 maggio 2017 e fornire un quadro tecnico oggettivo in vista delle decisioni di competenza dell’Autorità.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- riconoscere gli oneri nucleari per il 2016 per un totale di 191,10 milioni di euro, di cui:
  - a) costi esterni delle attività di *decommissioning*, per 53,79 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2016;
  - b) costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 11,48 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2015;
  - c) quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2016 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 3,68 milioni di euro;
  - d) costi obbligatori per 56,45 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2016;

- e) costi commisurabili per 32,62 milioni di euro, pari al parametro  $CC_{MAX,n}^a$  di cui al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica;
- f) costi generali efficientabili, di cui al comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica, pari a 30,49 milioni di euro;
- g) costi per le politiche di esodo del personale ( $W_n$ ), di cui al comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, pari a 2,60 milioni di euro;
- riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica;
- prevedere che i ricavi di competenza della commessa nucleare nell'anno 2016 riconducibili alle fattispecie di cui comma 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, concorrano alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%, secondo quanto previsto dal succitato comma, per un valore pari a 0,11 milioni di euro;
- prevedere che gli ulteriori ricavi conseguiti nel 2016 e afferenti alla commessa nucleare, non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica, concorrano alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura del 100%, ai sensi del comma 13.1 dei medesimi Criteri, per un valore pari a 2,14 milioni di euro.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- modificare l'elenco delle *milestone* per l'anno 2017, approvate dalla deliberazione 454/2016/R/eel, tenendo conto delle risultanze del Tavolo Tecnico dell'8 giugno 2017

**DELIBERA**

1. di riconoscere a consuntivo gli oneri nucleari per il 2016 pari a 191,10 milioni di euro, di cui:
  - a. costi esterni delle attività di *decommissioning*, per 53,79 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2016;
  - b. costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 11,48 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2016;
  - c. quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2016 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 3,68 milioni di euro;
  - d. costi obbligatori per 56,45 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2016;
  - e. costi commisurabili per 32,62 milioni di euro, pari al parametro  $CC_{MAX,n}^a$  di cui al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica;

- f. costi generali efficientabili, di cui al comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica, pari a 30,49 milioni di euro;
  - g. costi per le politiche di esodo del personale ( $W_n$ ), di cui al comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, pari a 2,60 milioni di euro;
2. di prevedere che, ai sensi dei commi 13.1 e 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, concorrano alla copertura dei costi riconosciuti a consuntivo dall’Autorità per l’anno 2016 ricavi per un valore pari a 2,25 milioni di euro;
  3. di riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica;
  4. di sostituire la Tabella 2 allegata alla deliberazione 454/2016/R/eel con la Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
  5. di comunicare il presente provvedimento alla Sogin;
  6. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 ed alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Le determinazioni di cui ai punti da 1 a 4 del presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), successivamente alla data di definitiva operatività ai sensi del precedente punto.

16 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*